



UNIONE COLLINE MATILDICHE

(Comuni di Albinea – Quattro Castella – Vezzano sul Crostolo)

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE E COMUNI ADERENTI

Approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 in data 30/03/2021
(decorrenza dal 01/01/2021)

Art. 1-Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate, patrimoniali e tributarie, è gestita direttamente dall'Unione Colline Matildiche in ogni sua fase ed avviene secondo la procedura prevista dalle norme di cui al titolo II del D.P.R. settembre 1973 n. 602, con esclusione della disposizione indicata nell'art. 48-bis dello stesso decreto, nonché in applicazione dell'articolo 1, commi 792/804, legge n. 160/2019;
In via sussidiaria e per quanto ulteriormente previsto, si potrà fare riferimento al R.D. n. 639/10;
2. La sottoscrizione degli atti cautelari ed esecutivi adottati a termine del precedente comma, è attribuita al Funzionario Responsabile della riscossione appositamente designato dall'Ente, che cura ogni relativo adempimento.
3. Le spese procedurali inerenti a tali riscossioni sono poste a carico del debitore come previsto dall'art. 1 comma 803 della legge n. 160/2019, nella misura tempo per tempo vigente, (attualmente fissata con riferimento allo stesso comma 803 e al decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2000) ovvero, in caso la normativa conceda libertà di autodeterminazione, sono deliberate dalla Giunta dell'Unione, in sede con le modalità di approvazione delle tariffe dei servizi dell'Ente.
4. Il saggio di interesse per gli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 802, legge n. 106/2019, conteggiati a norma di legge, è maggiorato di due punti percentuali.

Art. 2-Modalità della riscossione

- 1- La riscossione delle entrate avviene tramite la Tesoreria dell'Unione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima, tramite il sistema bancario, ovvero a mezzo bancomat o carta di credito, qualora tali funzioni siano state attivate. L'ente può attivare meccanismi che consentano la riconciliazione automatica degli incassi ricevuti utilizzando la piattaforma ministeriale PagoPA, per il tramite dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.

Art. 3-Sospensione e dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile può consentire, su motivata richiesta dell'interessato, il pagamento dilazionato in rate mensili, scadenti ogni fine mese, di pari importo non inferiore ad euro 50,00, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a 250,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da 250,01 a 100.000,00 da 6 ad un massimo di 36 rate mensili,
 - c) oltre ad euro 100.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili,con applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella

misura del tasso legale vigente maggiorato di due punti percentuali. E' prevista la presentazione, per somme superiori ad € 100.000,00 (centomila), di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa a prima richiesta, stipulata con primaria compagnia, valida per tutto il periodo della rateizzazione e fino ad un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,00.

2. Nei casi di "recidiva", il mancato integrale pagamento alla scadenza anche di una sola rata, comprensiva di interessi, comporta la decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione, la somma è immediatamente ed interamente riscuotibile e il debitore stesso deve provvedere al pagamento del debito residuo, comprensivo di interessi, entro sette giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 2.

Art. 4-Cessione crediti

1. L'Ente può procedere alla cessione pro-soluto dei propri crediti di dubbia, difficile od antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva previo esperimento delle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per il quali la cessione è comunque attivabile:
 - a) debitori anagraficamente irreperibili;
 - b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
 - c) crediti di valore nominale inferiore ad € 30,00;
2. In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate, è opportuno che il provvedimento di cui sopra sia integrato da un parere espresso dal Responsabile del servizio socio-assistenziali.
3. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati attraverso un apposito provvedimento del soggetto di cui all'art. 1, comma 2.
4. Il cessionario è individuato attraverso un'apposita procedura prevista dal Codice degli Appalti D.lgs n. 50/2016, nel rispetto del principio del confronto concorrenziale nell'attribuzione degli appalti.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno dev'essere comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente, ed il prezzo medio delle stesse come previsto dalla circolare del Mef n. 30 del 30/03/1998

Art. 5-Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 6-Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 per effetto del differimento al 31/03/2021 del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali